



# COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI IN USO**  
**DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI**

**Adottato con delib. n. 25/c dd. 27/6/1997**

*(Ravvisata legittima dal CO.RE.CO. in data 28/7/1997 con nota prot. n. 46653 - C.C. 10040)*

**Integrato con delib. cons. n° 7/c dd. 10/3/2003**

**ART 1. -**

1. Al fine di favorire l'attività culturale e ricreativa in senso lato tra la popolazione residente e di promuovere l'aggregazione sociale nel territorio di S.Dorligo della Valle-Dolina, l'Amministrazione comunale concede in uso strutture e locali di sua proprietà, che non vengono gestiti direttamente in economia dall'Ente, a circoli ed associazioni aventi sede ed operanti sul territorio comunale.

**ART 2. -**

1. Le strutture e i locali vengono concessi in uso per lo svolgimento delle seguenti attività non aventi fine di lucro:

- a) attività culturali;
- b) attività ricreative;
- c) attività socio-educative;
- d) attività sportive;
- e) tutte le altre attività autorizzate di volta in volta, preventivamente, dal Comune.

2. L'uso dei locali e delle strutture comunali dovrà avvenire in armonia con gli scopi per i quali i medesimi sono stati costruiti ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche e strutturali.

**ART 3. -**

1. La concessione in uso verrà disposta a favore di circoli ed associazioni presenti e storicamente radicati sul territorio comunale, in particolare verrà considerata la presenza ed il radicamento storico nelle località o frazioni in cui sono situati i locali e le strutture oggetto di concessione, valutando l'intensità della rilevanza culturale e ricreativa in senso lato del singolo circolo o associazione, il numero degli iscritti, il tipo di attività svolto ed il grado di accettazione e di coinvolgimento esistente tra la popolazione residente.

2. La concessione può essere disposta anche a favore di più circoli o associazioni che al riguardo formeranno un apposito comitato per la gestione delle strutture e dei locali dati in concessione.

3. Stante la priorità della concessione a circoli ed associazioni aventi sede ed operanti sul territorio comunale, l'Amministrazione può comunque disporre la concessione in uso di proprie strutture e locali per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento anche a realtà associative aventi sede al di fuori del territorio comunale, quando esse svolgano attività ed iniziative a favore della popolazione residente.

**ART 4. -**

1. Le concessioni non possono superare la durata di 9 (nove) anni ad eccezione di quelle che riguardano le strutture sportive per le quali la durata sarà di 12 (dodici) anni. In nessun caso potranno essere rinnovate tacitamente.

**ART 5. -**

1. La concessione comprende i beni immobili e mobili indicati nell'apposito verbale di consegna dei medesimi.

2. Il verbale di consegna viene allegato all'atto di concessione e ne forma parte integrante e sostanziale.

3. I beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso.

**ART 6. -**

1. L'associazione o il circolo che assume la veste di concessionario è considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

2. Il concessionario non può utilizzare le strutture e i locali dati in concessione per scopi diversi da quelli stabiliti con l'atto di concessione.

3. A titolo di garanzia conseguente alla gestione dei locali e delle strutture comunali il concessionario dovrà sottoscrivere all'inizio del rapporto con il Comune una polizza assicurativa commisurata al valore dei beni dati in concessione.

**ART 7. -**

1. All'atto della concessione viene stabilito un canone mensile o annuale per l'uso dei beni. Il canone è stabilito in base a vari fattori - metratura dei locali, stato della

struttura, vetustà, posizione, ecc. - su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale. Pur tenendo presenti i valori di mercato, nella predeterminazione del canone l'Amministrazione comunale non potrà esimersi dal considerare la funzione e l'utilità sociale dell'atto di concessione.

2. A scomputo totale o parziale del canone il concessionario si obbliga ad effettuare una pulizia costante della struttura e dei locali, comprese le pulizie generali. Il concessionario provvede pure alla custodia e alla vigilanza dei beni dati in concessione nonché alle opere e agli interventi di manutenzione ordinaria.

3. Nel caso in cui il costo assommato dell'opera di pulizia, di custodia, di vigilanza e di manutenzione ordinaria delle strutture e dei locali dati in concessione, determinato dalle valutazioni dei Servizi Tecnici ed Amministrativi del Comune, sia superiore al canone d'uso il Comune potrà adottare delle misure perequative nei confronti del concessionario, assumendosi parte delle spese di gestione o erogando appositi contributi finalizzati.

#### **ART 8. -**

1. Le strutture e i locali dati in concessione verranno messi a disposizione dell'Amministrazione comunale per l'effettuazione di iniziative proprie, delegate o patrocinate, in particolare per lo svolgimento di attività culturali, ricreative e di studio a favore delle scuole del territorio, su semplice richiesta dell'Amministrazione medesima.

2. La struttura e i locali potranno essere messi a disposizione anche di terzi richiedenti per l'effettuazione di

singole iniziative o manifestazioni. Le richieste di uso degli impianti dovrà in tal caso essere esaminata di concerto con l'Amministrazione comunale.

3. Le modalità di utilizzo saranno conformi in ogni caso alle modalità stabilite nell'atto di concessione.

**ART 9. -**

1. La tariffa giornaliera per l'utilizzo da parte di terzi richiedenti di locali e di strutture date in concessione, verrà stabilita con apposito provvedimento della Giunta comunale.

2. La tariffa sarà devoluta interamente al concessionario a ristoro delle spese di gestione.

**ART 10. -**

1. Le spese di gestione - consumo d'acqua, consumo elettrico, spese di riscaldamento ecc. - sono interamente a carico del concessionario, salvo quanto stabilito nel precedente articolo sette del presente atto.

2. Nel caso in cui i locali o le strutture vengano utilizzate direttamente dal Comune o dalle scuole del territorio comunale, al concessionario verrà devoluto un importo predeterminato a titolo di indennizzo per le spese di gestione sostenute.

**ART 11. -**

1. Nel caso in cui si rendesse necessaria la temporanea chiusura totale o parziale dei locali e delle strutture date in concessione, il concessionario non potrà accampare pretese verso il Comune.

2. La concessione in uso potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale in caso di violazione delle norme stabilite nella convenzione stipulata tra il Comune ed il circolo per la disciplina della concessione, compreso il caso di utilizzo dei beni per scopi diversi da quelli stabiliti.

**ART 12. -**

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla concessione in uso di terreni comunali ai soggetti indicati dal presente Regolamento.